

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

(77/92/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà di iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà;

considerando che l'accesso alle attività di agente e di mediatore di assicurazioni e l'esercizio di tali attività non sono regolamentati in tutti gli Stati membri; che in alcuni esiste libertà di accesso e di esercizio, mentre in altri è prescritto tassativamente il possesso di un titolo per potere accedere alla professione;

considerando che, date le differenze esistenti negli Stati membri in merito alla delimitazione delle attività di agente e mediatore di assicurazioni, è necessario determinare con la massima esattezza le attività cui si applica la presente direttiva;

considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che, al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, siano adottate

direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nonché per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri;

considerando che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, appare tuttavia opportuno facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate, segnatamente mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai programmi generali <sup>(3)</sup> per evitare difficoltà ingiustificate per i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è subordinato ad alcuna condizione;

considerando che, per ovviare a eventuali difficoltà, le misure transitorie debbono consistere nell'ammettere, come condizione sufficiente per l'accesso alle attività considerate negli Stati membri ospitanti in cui esse sono disciplinate, l'esercizio effettivo dell'attività nello Stato membro di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza recente, qualora non sia richiesta una formazione preliminare, allo scopo di garantire che il beneficiario possiede cognizioni professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente nei Paesi Bassi, dove i mediatori a seconda delle loro conoscenze professionali sono divisi in più categorie, occorre prevedere un sistema equivalente per i cittadini degli altri Stati membri che intendono accedere all'una o all'altra delle categorie medesime; che il criterio più equo ed obiettivo da adottare a tal fine è costituito dal numero degli impiegati che il beneficiario ha od ha avuto alle sue dipendenze;

considerando anche che, quando l'attività di agente implica una procura permanente da parte di una o più società di assicurazioni, tale da conferire al beneficiario il potere di impegnare il nome della o delle

<sup>(1)</sup> GU n. C 78 del 2. 8. 1971, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. C 113 del 9. 11. 1971, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62 e pag. 36/62.

società in questione per tutti o parte degli atti che rientrano nel normale esercizio della loro attività, l'interessato deve poter accedere all'attività di mediatore nello Stato membro ospitante;

considerando che la presente direttiva non avrà più ragione di essere allorché il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività in questione e del loro esercizio, nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli saranno stati realizzati;

considerando che, qualora gli Stati membri subordinino anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella direttiva o l'esercizio di queste al possesso di cognizioni e attitudini professionali, la presente direttiva deve anche applicarsi a detta categoria di persone al fine di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 312/76 <sup>(2)</sup>;

considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva si applica inoltre ai cittadini degli Stati membri che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1612/68, vogliono esercitare, a titolo subordinato, le attività di cui all'articolo 2.

#### Articolo 2

1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività, purché rientrino nel gruppo ex 630 CITI dell'allegato III del programma generale per la eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento:

- a) l'attività professionale di coloro che mettono in relazione contraenti e società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nella scelta fra queste, ai fini della copertura dei rischi da assicurare o riassicurare, preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione, particolarmente in caso di sinistro;
- b) l'attività professionale di quanti hanno il compito, in virtù di uno o più contratti o mandati, di presentare, di proporre e di preparare o di concludere contratti di assicurazione o di collaborare alla loro gestione ed esecuzione, particolarmente in caso di sinistro, a nome e per conto, o soltanto per conto di una o più società di assicurazione;
- c) le attività delle persone diverse da quelle menzionate alle lettere a) e b), ma che agiscono per conto di queste, ed eseguono soprattutto lavori introduttivi, presentano contratti d'assicurazione o riscuotono premi, senza che tali operazioni possano comportare l'assunzione di un impegno verso il pubblico o da parte del pubblico.

2. Sono particolarmente contemplate dalla presente direttiva le attività svolte sotto le seguenti denominazioni di uso corrente negli Stati membri:

a) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1, lettera a):

— *in Belgio:*

- Courtier d'assurance  
Verzekeringsmakelaar
- Courtier de réassurance  
Herverzekeringsmakelaar

— *in Danimarca:*

- Juridiske og fysiske personer, som driver selvstændig virksomhed som formidler ved afsætning af forsikringskontrakter

— *in Germania:*

- Versicherungsmakler
- Rückversicherungsmakler

— *in Francia:*

- Courtier d'assurance
- Courtier d'assurance maritime
- Courtier de réassurance

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 2.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>in Irlanda:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Insurance Broker</li> <li>— Reinsurance Broker</li> </ul> </li> <li>— <i>in Italia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mediatore di assicurazioni</li> <li>— Mediatore di riassicurazioni</li> </ul> </li> <li>— <i>nei Paesi Bassi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Makelaar</li> <li>— Assurantiebezorger</li> <li>— Erkend assurantieagent</li> <li>— Verzekeringsagent</li> </ul> </li> <li>— <i>nel Regno Unito:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Insurance Broker;</li> </ul> </li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>nel Regno Unito:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Agent;</li> </ul> </li> </ul>   |
| <p>b) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1, lettera b):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>in Belgio:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Agent d'assurance</li> <li>— Verzekeringsagent</li> </ul> </li> <li>— <i>in Danimarca:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Forsikringsagent</li> </ul> </li> <li>— <i>in Germania:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Versicherungsvertreter</li> </ul> </li> <li>— <i>in Francia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Agent général d'assurance</li> </ul> </li> <li>— <i>in Irlanda:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Agent</li> </ul> </li> <li>— <i>in Italia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Agente di assicurazioni</li> </ul> </li> <li>— <i>nel Lussemburgo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Agent principal d'assurance</li> <li>— Agent d'assurance</li> </ul> </li> <li>— <i>nei Paesi Bassi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gevolmachtigd agent</li> <li>— Verzekeringsagent</li> </ul> </li> </ul> | <p>c) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1, lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>in Belgio:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sous-agent</li> <li>— Sub-agent</li> </ul> </li> <li>— <i>in Danimarca:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Underagent</li> </ul> </li> <li>— <i>in Germania:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gelegenheitsvermittler</li> <li>— Inkassant</li> </ul> </li> <li>— <i>in Francia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mandataire</li> <li>— Intermédiaire</li> <li>— Sous-agent</li> </ul> </li> <li>— <i>in Irlanda:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sub-agent</li> </ul> </li> <li>— <i>in Italia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Subagente</li> </ul> </li> <li>— <i>nel Lussemburgo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sous-agent</li> </ul> </li> <li>— <i>nei Paesi Bassi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sub-agent</li> </ul> </li> <li>— <i>nel Regno Unito:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sub-agent.</li> </ul> </li> </ul> |

### Articolo 3

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 2, e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima di stabilirsi o di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui è disciplinata la professione che il beneficiario stesso prevede di esercitare.

#### Articolo 4

Qualora in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) o l'esercizio di questa siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato membro riconosce come prova sufficiente di queste cognizioni e attitudini l'esercizio effettivo di una delle attività considerate in un altro Stato membro:

- a) per quattro anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per due anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario provi di avere svolto, per almeno tre anni, delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazioni;
- c) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

#### Articolo 5

1. Qualora uno Stato membro subordini l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o l'esercizio di questa a condizioni più severe di quelle che richiede per l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), esso può, per l'accesso all'attività di cui al primo caso o il suo esercizio, esigere che l'attività in un altro Stato membro sia stata esercitata nel settore professionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

- a) per quattro anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per due anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario provi di avere svolto, per almeno tre anni, delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazioni;
- c) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario dimostri di avere ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

All'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) è assimilata una attività esercitata dal beneficiario

conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) se essa comporta da parte di una o più società di assicurazione una procura permanente che consenta all'interessato di impegnare il nome della o delle società in questione per tutti o parte degli atti che rientrano nel normale esercizio della loro attività.

2. Tuttavia, nei Paesi Bassi l'accesso all'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o il suo esercizio sono inoltre soggetti alla condizione che l'attività stessa sia stata esercitata:

- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno dieci impiegati, se egli vuole accedere all'attività di «makelaar»;
- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno cinque impiegati, se egli vuole accedere all'attività di «assurantiebezorger»;
- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno due impiegati, se egli vuole accedere all'attività di «erkend assurantieagent».

#### Articolo 6

1. Qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) o il suo esercizio siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato membro riconosce come prova sufficiente del possesso di dette cognizioni e attitudini l'esercizio effettivo dell'attività considerata in un altro Stato membro:

- a) per due anni consecutivi come indipendente ovvero nell'esercizio di funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più società di assicurazioni;
- b) oppure per un anno, alle condizioni di cui alla lettera a) qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. L'esercizio effettivo per almeno un anno di una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e la formazione ricevuta per una di queste attività sono considerate equipollenti alle condizioni previste al paragrafo 1.

*Articolo 7*

Nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, le attività in questione non devono essere cessate da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda prevista all'articolo 9, paragrafo 1. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini, esso deve essere applicato anche ai beneficiari.

*Articolo 8*

1. È considerato come esercitante un'attività di dirigente d'impresa ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, chiunque abbia svolto nell'attività corrispondente:

- a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;
- b) oppure la funzione di sostituto del capo d'azienda oppure quella di procuratore, qualora questa funzione implichi una responsabilità corrispondente a quella del capo d'azienda rappresentato.

2. È considerato come esercitante un'attività di dirigente d'impresa ai sensi dell'articolo 4 anche chiunque abbia svolto presso una società di assicurazione un'attività comprendente funzioni organizzative o di controllo del lavoro degli agenti.

3. Le funzioni di cui all'articolo 4, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) devono implicare responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione.

*Articolo 9*

1. La prova che le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soddisfatte è costituita da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che l'interessato dovrà allegare alla domanda presentata per esercitare nel paese ospitante una delle attività in questione.

2. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 13, le autorità e gli organismi competenti a rilasciare l'attestato di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Nel termine previsto dall'articolo 13, ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri e alla

Commissione le autorità e gli organismi ai quali deve essere presentata la domanda di esercitare nello Stato membro ospitante le attività di cui all'articolo 2 ed i relativi documenti.

*Articolo 10*

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate.

2. Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato.

3. I documenti rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 13, le autorità e gli organismi competenti a rilasciare i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Nel termine previsto dall'articolo 13, ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità e gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nello Stato membro ospitante le attività di cui all'articolo 2.

5. Qualora nello Stato membro ospitante debba essere comprovata la solvibilità, detto Stato considera come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio, gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro di origine o di provenienza.

*Articolo 11*

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo stesso Stato membro fa in modo che possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

*Articolo 12*

La presente direttiva rimane applicabile fino all'entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali in materia di accesso alle attività in questione e del loro esercizio.

*Articolo 13*

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ter-

mine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 14*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. van der STOEL